



PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 24/2019
E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 95/2020, N. 98/2022 E N. 07/2024**

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Provincia di Oristano riconosce e favorisce il diritto alla formazione, allo studio, all'integrazione e all'inclusione degli studenti con disabilità che frequentano gli istituti di istruzione secondaria superiore con interventi diretti e rimuovendo gli ostacoli che impediscono, di fatto, la frequenza scolastica, al fine di rendere effettiva la fruizione del diritto allo studio.

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica, funzioni attribuite alle Province dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”* e dall'articolo 73, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006 *“Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”*.

ART. 2 – SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA. AVENTI DIRITTO

Il servizio è prestato in favore degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della Provincia di Oristano, a prescindere dal Comune di residenza e di provenienza dell'alunno, che presentino grave compromissione dell'area della comunicazione e/o dell'autonomia per i quali sia stata avanzata istanza alla scuola da parte della famiglia e predisposto, dalla scuola stessa, il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

L'assistenza specialistica educativa viene attivata nei casi individuati dall'istituzione scolastica, sulla base della documentazione medica e nel rispetto dei tempi definiti dal presente regolamento.

L'assistenza specialistica educativa è prestata da professionalità specifiche quali gli educatori professionali, assistenti educativi, il traduttore del linguaggio dei segni o da altri operatori qualificati con titoli equipollenti, con almeno cinque anni di esperienza lavorativa a contatto con persone diversamente abili.

L'assistenza specialistica educativa è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività didattica di sostegno della scuola.

L'assistenza specialistica educativa deve essere prevista nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e nel programma di lavoro definito dal G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l'Integrazione e l'Inclusione) e integrarsi con le attività riabilitative di competenza delle Aziende sanitarie Locali e quelle sociali del Comune di residenza dello alunno.

Il numero delle ore da assegnare a ciascun alunno sarà determinato dall'istituzione scolastica sulla base dell'esame della diagnosi funzionale e della 104/92, tale numero non potrà eccedere le 9 ore settimanali, nel caso di una disabilità certificata con il comma 3, e le 6 ore settimanali, nel caso di una disabilità certificata con il comma 1.

In ogni caso il numero di ore di sostegno assegnate a ciascun alunno avente diritto non potrà superare le ore attribuite all'insegnante di sostegno, inoltre non potrà esservi compresenza tra l'insegnante di sostegno e l'educatore, salvo particolari situazioni giustificate dalla scuola.

Si deroga alle presenti limitazioni nel caso di studenti non vedenti o non udenti e in tutte le situazioni di particolare gravità da verificare congiuntamente con l'Istituto scolastico e il neuropsichiatra che ha in cura lo studente.

Non saranno riconosciute ore di educativa scolastica, eccedenti le ore settimanali, con il solo fine di supplire l'assenza dell'insegnante di sostegno che non sia stato ancora nominato dall'organo competente.

Al fine di tutelare il diritto alla continuità, all'alunno potrà essere concesso di attivare un rapporto privilegiato con l'educatore professionale che lo seguiva negli anni precedenti, anche attraverso l'attivazione di un servizio personalizzato in accordo con la famiglia, e intervenendo con il rimborso delle spese sostenute e autorizzate dalla Provincia. La quota massima rimborsabile alle famiglie verrà individuata applicando la tariffa per il livello D2 (più IVA) contenuta nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Costo Orario del lavoro per le lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - cooperative sociali".

Tale quota si intende al lordo di qualsiasi onere aggiuntivo (ferie, tfr, contributo ecct).

Il servizio di assistenza educativa potrà anche essere attivato in accordo con il Comune dove ha sede l'istituzione scolastica frequentata dall'alunno e/o con il Comune di residenza. Il Comune beneficerà della copertura totale delle spese sostenute per conto della Provincia di Oristano.

ART. 3 - RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA

Le richieste di assistenza specialistica sono formulate, entro il 30 giugno di ciascun anno, dall'Istituzione scolastica, sotto la propria responsabilità, sulla scorta della documentazione medica ricevuta e devono contenere:

- l'elenco degli studenti per cui viene richiesto l'intervento e la tipologia di assistenza necessaria;
- il numero di ore complessive di assistenza specialistica settimanali richieste;

- il numero di ore complessive di insegnamento di sostegno di cui l'alunno gode o che sono state richieste;
- il recapito e i contatti telefonici dei genitori o tutori degli studenti aventi diritto.

Entro il 31 agosto di ciascun anno le scuole dovranno confermare o rettificare le ore di assistenza di educativa specialistica richieste, inviare le richieste di attivazione del servizio di assistenza educativa sottoscritte dai genitori dell'alunno corredate della documentazione medica (verbale L. 104/1992 e Diagnosi Funzionale) e, non appena redatto, il Piano Educativo Individualizzato di ciascun studente per il quale si chiede l'intervento: l'assenza della predetta documentazione comporterà la mancata attivazione dell'intervento sino a regolarizzazione della documentazione mancante da parte dell'istituto frequentato.

Entro il 15 maggio dell'anno scolastico di riferimento il Dirigente Scolastico può richiedere la presenza dell'assistente educativo durante le prove di esame dell'alunno o dell'alunna in carico. Tale possibilità è vincolata alla disponibilità dell'assistente educativo e al rispetto dei termini del suo contratto.

Gli istituti scolastici potranno rettificare il numero delle ore di assistenza settimanale anche durante l'anno scolastico.

L'assistenza specialistica dovrà essere prestata:

- presso la sede dell'Istituzione scolastica o una sua sede staccata, nel corso delle lezioni, delle attività di laboratorio od esami;
- su richiesta dell'Istituzione scolastica, al di fuori della sede di questa, in occasione di attività didattiche e iniziative esterne e/o viaggi d'istruzione; la partecipazione degli educatori a tali attività dovrà essere richiesta dai dirigenti scolastici e concordata con la Provincia; saranno riconosciute le ore effettivamente svolte fino a un massimo di 8 ore al giorno; non sono ammesse le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Dovrà essere garantita, nel limite del possibile, la continuità educativa degli operatori ad evitare un'eccessiva frammentazione degli interventi formativi, didattici ed assistenziali a vantaggio dell'alunno.

Spettano alle Istituzioni scolastiche, in funzione della didattica e dell'integrazione dell'alunno disabile, il coordinamento e l'integrazione delle prestazioni delle figure professionali messe a disposizione dalla Provincia.

L'istituto scolastico dovrà certificare l'effettivo svolgimento del servizio educativo controfirmando e timbrando la giornaliera degli educatori redatta sugli appositi moduli forniti dalla Provincia.

In caso di assenza dell'alunno l'operatore non è autorizzato a restare a scuola, né a svolgere la propria attività a domicilio dello studente. Allo stesso, il primo giorno di assenza, sarà riconosciuta 1 ora in caso di assenza non preavvisata; la presenza dell'educatore dovrà essere certificata dalla scuola.

In caso di assenza ingiustificata dell'alunno dalla scuola, prolungata per oltre 20 giorni consecutivi, la Provincia si riserva il diritto di revocare il servizio.

ARTICOLO 4 - SERVIZIO TRASPORTO

Il servizio trasporto verrà attivato:

- per gli studenti con disabilità fisica certificata ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104;

- per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 che presentino un certificato rilasciato dal neuropsichiatra attestante che lo studente non è in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici e/o di giungere autonomamente a scuola senza significativi rischi o pericoli;
- in mancanza di un mezzo pubblico che colleghi la residenza dello studente disabile con la sede dell'istituto frequentato;

Eccezionalmente si valuterà la possibilità di attivare il servizio di trasporto a studenti non residenti in Provincia di Oristano, frequentanti un istituto scolastico ubicato in Provincia di Oristano, sulla base di precisi accordi con la Provincia di appartenenza dello studente.

Il servizio trasporto potrà essere erogato secondo le seguenti modalità:

- a) Mediante collaborazione con il Comune di residenza dell'alunno, o con il Comune nel quale ha sede l'istituto scolastico, il quale estenderà il servizio di trasporto, già in essere per gli alunni frequentanti le scuole di propria competenza, all'alunno interessato, dietro complessivo rimborso da parte della Provincia di Oristano delle spese sostenute.
- b) Mediante erogazione all'alunno, se maggiorenne, o ai genitori o all'esercente la potestà genitoriale, di un contributo commisurato alla distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede frequentata, rapportato ai giorni di effettiva frequenza a scuola. Il rimborso sarà calcolato, per ogni giorno di scuola frequentato, considerando l'ammontare dei km percorsi (un solo viaggio andata e ritorno) moltiplicati per un costo chilometrico valutato pari ad 1/5 del costo della benzina. Per tener conto della fluttuazione dei prezzi dei carburanti si utilizzerà il prezzo della benzina alla data del 01 del mese di Settembre per i rimborsi relativi ai mesi da Settembre a Dicembre ed il prezzo alla data del 01 del mese di Febbraio per i rimborsi dal mese di Gennaio fino alla conclusione dell'anno scolastico.
- c) Mediante il rimborso del costo dell'abbonamento su mezzo pubblico dello studente disabile e del costo sostenuto per l'abbonamento dell'accompagnatore, nonché, per quest'ultimo, il relativo compenso orario che non potrà essere superiore alla tariffa per il livello B1 (più IVA) contenuta nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Costo Orario del lavoro per le lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo -cooperative sociali". Il conteggio delle ore necessarie per l'espletamento del servizio di accompagnamento sarà effettuato a decorrere dall'orario di partenza del mezzo pubblico fino all'orario di ingresso a scuola e viceversa.
- d) Nel caso di specifica richiesta del neuropsichiatra, o in mancanza di un collegamento diretto tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'istituto scolastico frequentato, potrà essere attivato, con l'alunno, se maggiorenne, o i suoi genitori o l'esercente la potestà genitoriale, un servizio personalizzato attraverso utilizzo di mezzo idoneo avvalendosi di cooperativa o esercente attività di noleggio con conducente o servizi simili. Il servizio non dovrà necessariamente essere individuale, purché siano assicurati il rispetto degli orari dettati dall'istituzione scolastica e il necessario comfort e sicurezza durante il viaggio. Il rimborso verrà calcolato esclusivamente sui giorni di effettiva presenza a scuola.

- e) Negli stessi casi di cui al punto che precede, è consentito all'alunno, se maggiorenne, o ai suoi genitori o all'esercente la potestà genitoriale, di stipulare contratti di collaborazione con persone da loro individuate e non appartenenti al loro nucleo familiare, che con il loro mezzo, o con quello loro affidato dalla famiglia, provvedano ad assicurare la frequenza scolastica dell'alunno. Il rimborso giornaliero, calcolato esclusivamente sui giorni di effettiva presenza a scuola, verrà stabilito tenendo conto delle tariffe nazionali in uso per tale tipologia di lavoro.
- f) In caso di interventi di trasporto che se esternalizzati sarebbero estremamente complessi e onerosi a causa della gravità della disabilità certificata (art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992) e in presenza di certificazione del neuropsichiatra, o di struttura pubblica che abbia in carico l'alunno, attestante la mancanza di autonomia, verrà valutata la possibilità di erogare un contributo specifico ai genitori, o all'esercente la potestà genitoriale, che attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di accompagnare a scuola il proprio figlio avvalendosi di una macchina attrezzata per il trasporto dei disabili. L'ufficio procederà con la predisposizione di un apposito *“Progetto di Assistenza al Trasporto”*, firmato dalle parti, che conterrà le motivazioni che hanno portato ad esso, i termini dell'esecuzione del servizio ed il suo costo giornaliero. Il rimborso sarà calcolato, per ogni giorno di scuola frequentato, considerando l'usura del mezzo utilizzato, la distanza chilometrica ed il costo della benzina. In ogni caso l'importo del rimborso non potrà superare quello massimo calcolato con l'attivazione della modalità di servizio di cui al punto d.

ARTICOLO 5 – RICHIESTA DI EROGAZIONE SERVIZIO TRASPORTO

La famiglia o il tutore dell'alunno diversamente abile presenta istanza, alla Provincia di Oristano, Ufficio Pubblica Istruzione, via Senatore Carboni 1, 09170 Oristano, allegando la seguente documentazione:

- fotocopia del certificato ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (con specifica del comma assegnato);
- autocertificazione di iscrizione e di frequenza a istituto d'istruzione superiore ubicato in Provincia di Oristano;
- autocertificazione di iscrizione e di frequenza a istituto d'istruzione superiore;
- fotocopia di documento d'identità del richiedente esercente la potestà o dell'alunno se maggiorenne.

L'istanza dovrà inoltre specificare il numero dei chilometri percorsi nel tragitto casa-scuola-casa che verrà comunque verificato dall'ufficio preposto mediante *“Google-maps”*.

In caso di assenza ingiustificata dell'alunno dalla scuola, prolungata per oltre 20 giorni consecutivi, la Provincia si riserva il diritto di revocare il servizio.

ARTICOLO 6 – DIDATTICA A DISTANZA A CAUSA DI EMERGENZA DA COVID – 19

- qualora si dovesse verificare la sospensione dell'attività didattica in presenza, a causa di una nuova emergenza covid – 19, la Provincia garantirà il diritto allo studio degli studenti con disabilità, destinatari del servizio di assistenza specialistica, consentendo agli educatori professionali di proseguire nello svolgimento della didattica a distanza, secondo modalità concordate con i docenti curricolari e di sostegno (videochiamate, telefonate,

realizzazione di video, predisposizione di schede ecct). L'intervento sarà monitorato dall'Istituzione Scolastica (per es. attraverso apposite schede in cui registrare le attività svolte e gli strumenti utilizzati) che certificherà a questo Ente il numero di ore effettivamente lavorate da ciascun educatore al fine della liquidazione delle somme dovute;

- le ore di educativa scolastica svolte a distanza, salvo situazioni concordate con la Scuola, non potranno eccedere quelle stabilite nel Regolamento Provinciale ciò in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi o un eccessivo utilizzo del cellulare;
- si precisa inoltre che le ore di educativa, salvo situazioni concordate con la Scuola, siano svolte in concomitanza allo svolgersi della lezione dell'insegnante curricolare esattamente come accade nella didattica in presenza.

ARTICOLO 7 – DIDATTICA A DISTANZA PER DISPOSIZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

- qualora il Dirigente Scolastico, nella sua autonomia, per motivi quali, ad esempio, l'impossibilità di distanziamento all'interno delle aule, la mancanza di banchi adeguati ecc., decida di sospendere l'attività didattica in presenza oppure di disporre l'alternanza dell'attività didattica in presenza con quella a distanza, per lo studente con disabilità permane la possibilità di essere supportato non solo a distanza attraverso l'insegnante di sostegno e gli insegnanti curricolari, ma di esserlo anche a domicilio mediante l'educatore, previo impegno della famiglia a garantire, durante lo svolgimento di tale servizio, l'adozione delle precauzioni e il rispetto delle misure di sicurezza volte a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus, così come prescritti dalle competenti Autorità a tutela della salute di operatori, utenti e loro familiari.

ART. 8 RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NON EDUCATIVA DI TIPO SOCIO-SANITARIA.

In presenza di disabilità grave e con esigenze di natura personale complesse, qualora per l'esecuzione di attività quali l'uso di servizi igienici o per gli spostamenti fisici, siano necessari interventi di supporto alla persona, definiti e concordati con la scuola ed esplicitati nel PEI, che non possono essere assicurati dai collaboratori scolastici in quanto privi delle necessarie competenze specialistiche e impossibilitati per ragioni gestionali e organizzative, il servizio di assistenza socio-sanitaria può essere svolto da un operatore fornito dall'ente su indicazione della famiglia dello studente disabile. A tal fine le richieste scolastiche di ore di assistenza non educativa dovranno essere corredate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, i Dirigenti scolastici, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, attestano l'inidoneità del personale scolastico ad espletare attività di assistenza che per la loro particolare complessità, richiedono una preparazione specialistica. L'istituto scolastico dovrà certificare l'effettivo svolgimento del servizio socio-sanitario controfirmando e timbrando la giornaliera degli operatori redatta sugli appositi moduli forniti dalla Provincia.